



FONDAMENTI GIURIDICI  
DELLA TUTELA E DELL'AMMINISTRAZIONE  
DI SOSTEGNO

*Avv. Serena Zambon*

# ISTITUTI A PROTEZIONE DI SOGGETTI PARZIALMENTE / NON AUTONOMI E CAPACITA' DI AGIRE

✓ Interdizione (*artt. 343 ss. c.c.*)

✓ Inabilitazione (*artt. 343 ss. c.c., ma ipotesi residuale*)

✓ Amministrazione di sostegno (*Legge 9.1.2004, n. 6 > artt. 404 ss. c.c.*)

# SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE INTERDETTI

*(art. 414 c.c.)*

- ✓ Il maggiore di età ed il minore emancipato in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi.
- ✓ Il minore non emancipato, nell'ultimo anno della sua minore età.

# SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE INABILITATI

**Possono essere inabilitati** (*art. 415 c.c.*):

- ✓ Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione.
- ✓ Coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
- ✓ Il sordomuto ed il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'interdizione.

# SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE AMMINISTRATI

**Possono essere assoggettate  
ad amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.):**

- ✓ Le persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

# SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE RICORSO PER LA NOMINA DI TUTORE

**L'interdizione può essere richiesta** *(art. 417 c.c.)* :

- ✓ Dalle persone indicate negli articoli 414 e 415 c.c., dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
- ✓ Se l'interdicendo si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori il procedimento di interdizione non può essere promosso che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

# SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE RICORSO PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministrazione di sostegno può essere richiesta (art. 406 c.c.) :

- ✓ Dallo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato.
  - ✓ Da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 c.c.
- ✓ Dai responsabili dei servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornire comunque notizia al pubblico ministero.

# PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DI TUTORE

## ✓ **Competenza:**

Tribunale del luogo di residenza / domicilio dell'interdicendo (art. 712 c.p.c.).

## ✓ **Contenuto ricorso:**

Esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, indicazione di nome, cognome e residenza dei coniugi, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o del curatore dell'interdicendo (art. 712 c.p.c.).

## ✓ **Svolgimento:**

Alla prima udienza il Giudice Istruttore procede all'esame dell'interdicendo, sente il parere delle altre persone citate e può disporre d'ufficio l'assunzione delle informazioni utili (art. 714 c.p.c.).

# PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

## ✓ **Competenza:**

Giudice Tutelare del luogo di residenza / domicilio del beneficiario (art. 404 c.c.).

## ✓ **Contenuto ricorso:**

indicazione delle generalità del beneficiario, della sua dimora abituale, delle ragioni per cui si richiede la nomina, del nominativo e del domicilio, se conosciuti, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (art. 407 c.c.).

## ✓ **Svolgimento:**

il Giudice Tutelare deve sentire personalmente il soggetto interessato e può disporre, se utili ai fini della decisione, accertamenti e mezzi istruttori (art. 407 c.c.).

## SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE NOMINATI TUTORI

- ✓ Nella scelta del tutore il Giudice individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti e con i criteri indicati nell'articolo 408 c.c.
- ✓ Gli effetti dell'interdizione decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza.

## **SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO**

Può essere designato dallo stesso interessato con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in mancanza il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura provata autenticata (art. 408 c.c.).

# SOGGETTI CHE NON POSSONO ESSERE NOMINATI TUTORI / AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO *(art. 350 c.c.)*

- ✓ Chi non ha la libera amministrazione del proprio patrimonio.
- ✓ Chi è stato espressamente escluso dalla tutela dal genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale.
- ✓ In caso di lite che possa arrecare pregiudizio al beneficiario o ad una parte notevole del suo patrimonio.
- ✓ Chi è incorso nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa o è stato rimosso da altra tutela.
  - ✓ Il fallito che non sia stato cancellato dai registri dei falliti.
- ✓ Altresì gli operatori dei servizi pubblici/privati che abbiano in cura o in carico il beneficiario.

# FUNZIONI / DOVERI DEL TUTORE

(art. 357, 424 c.c.)

- ✓ Prestazione del giuramento.
  
- ✓ Redazione inventario - entro dieci giorni dalla notizia della nomina - da concludersi entro i successivi trenta giorni.
  
- ✓ Cura dell'interdetto.
  
- ✓ Rappresentanza negli atti civili, ad eccezione degli atti giuridici "personalissimi", quali donazioni, testamento, matrimonio, riconoscimento di figlio naturale, adozione.
  
- ✓ Amministrazione dei beni (contabilità > rendiconto annuale).

## **FUNZIONI / DOVERI DELL' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

*(art. 410 c.c.)*

- ✓ Assistenza al beneficiario, che si trovi nell'impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
- ✓ Doveri di tenere in considerazione i bisogni e le aspirazioni del beneficiario.
- ✓ Doveri di tempestiva informazione al beneficiario circa gli atti da compiere.

# ATTI COMPIUTI DAL TUTORE / AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CON L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE

*(artt. 374, 411 c.c.)*

- ✓ Acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso dell'interdetto, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio.
- ✓ Riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell'interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo Patrimonio.
- ✓ Accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a Condizioni.
- ✓ Fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio.
- ✓ Promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

# ATTI COMPIUTI DAL TUTORE / AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CON L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE *su parere del Giudice Tutelare (Art. 375 c.c.)*

- ✓ Alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento.
  - ✓ Costituire pegni o ipoteche.
  - ✓ Procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi.
  - ✓ Fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

# REVOCA, ESONERO E RIMOZIONE DALL'UFFICIO DI TUTORE / AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il tutore, come l'amministrazione di sostegno, è considerato pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

## REVOCA :

---

Quando cessa la causa dell'interdizione questa può essere revocata, la revoca ha effetto con il passaggio in giudicato della sentenza.

## ESONERO :

---

Il tutore, come l'amministratore di sostegno, può essere esonerato dall'ufficio qualora l'esercizio di esso sia gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (*artt. 383, 411 c.c.*).

## RIMOZIONE :

---

Il tutore, come l'amministratore di sostegno, può essere rimosso dall'ufficio qualora si sia reso colpevole di negligenza, abbia abusato dei propri poteri, si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela o all'amministrazione di sostegno, ovvero sia divenuto insolvente (*artt. 384, 411 c.c.*).

## IMPORTANZA NOMINA TUTORE / AMMINISTRATORE SOSTEGNO

- ✓ L'inoltro della domanda di amministrazione di sostegno o di tutore non è iniziativa intrapresa "contro" il proprio parente.
- ✓ Il familiare che non sia già stato nominato amministratore di sostegno o tutore non può rappresentare una persona adulta incapace di auto-determinarsi.

# GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

---

**Tribunale Roma, sez. I, 04/03/2016**

(annullabilità e annullamento – amministrazione sostegno)

È legittima l'impugnazione del matrimonio contratto dall'infermo di mente da parte dell'Amministratore di sostegno potendo l'ADS, previo intervento del giudice tutelare, «coadiuvare o affiancare la persona bisognosa nella espressione della propria volontà», anche relativamente al compimento di atti personalissimi.

# GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

---

**Tribunale Modena, 05/02/2016**

(capacità di agire; v., più avanti, anche Trib. Vercelli)

La patologia mentale è presupposto necessario ma non sufficiente per la nomina di un amministratore di sostegno quando non consti che la persona sia impossibilitata a compiere gli atti della vita quotidiana e risulti la presenza di una rete sociale attenta e vigile di idoneo supporto alla stessa.

# GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

---

**Cassazione penale, sez. V, 19/10/2015, n. 7974**  
(eventuale responsabilità penale dell'amministrazione di sostegno)

Pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell'amministratore di sostegno resta fundamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la "cura della persona", poiché l'art. 357 c.c., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 tra le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno".

# GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

---

Ciò significa che, in mancanza di apposite previsioni nel decreto di nomina, l'amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto incapace (fattispecie relativa all'accusa mossa ad un amministratore di sostegno per il reato di abbandono di persona incapace, in quanto aveva omesso di accudire una donna per un fine settimana).

# GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

---

**Tribunale Vercelli, 16/10/2015** (capacità di agire)

Non va nominato l'amministratore di sostegno a beneficio di persona disabile che sia in grado di esercitare con pienezza i propri diritti laddove la stessa fruisca del proficuo aiuto da parte di terze persone, posto che la nomina dell'amministratore di sostegno implica la privazione, seppur parziale, della capacità di agire.

# GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

---

**Tribunale Bari, sez. I, 09/10/2015, n. 4265**

(amm. di sostegno per persona anziana ricoverata in RSA)

Dev'essere senz'altro risarcita, come in tutti i casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, la violazione del diritto inviolabile di autodeterminazione, rispetto al ricovero operato.

# GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

---

**Tribunale Bari, sez. I, 09/10/2015, n. 4265**

(amm. di sostegno per persona anziana ricoverata in RSA)

La liquidazione, in via necessariamente equitativa, deve essere quantificata tenendo in debito conto che la violazione *de qua* avvenne in contesto, sì non emergenziale ed inducente stato di necessità, ma nel quale era pacificamente impossibile ottenere un valido e cosciente consenso della diretta interessata e nel quale, inoltre, gli organi dell'ASL pensarono, sia pure a torto, di poter far leva sulla richiesta di stretto congiunto dell'assistita; laddove, erano tenuti a percorrere la strada prevista dall'art. 406, ult. comma, cc, per far sì che, per il tramite di un amministratore di sostegno fosse prestato o meno l'occorrente consenso.

# *Serena Zambon*

*Avvocato e mediatrice Familiare*

*Via G. Brunero 8 - 10073 Ciriè (To)*

*Tel/Fax 011.27.66.720*

*Cell. 333.58.35.234*

*Mail: [avvocato.zambon@gmail.com](mailto:avvocato.zambon@gmail.com)*

